

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 149/CGF – RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2011

I Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/CIVITANOVESE DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

Con atto del 9.12.2010, la società A.S.D. Atletico Trivento S.r.l. ha proposto ricorso, *ex art. 37 C.G.S.* avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010) con la quale è stato rigettato il reclamo con il quale la predetta società aveva chiesto che alla società Civitanovese Calcio S.r.l. fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010, per avere fatto partecipare alla medesima gara il calciatore, Rachini Giuseppe, che non aveva titolo a prendervi parte.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

In via preliminare ed anche al fine di porre rimedio ad un errore, compiuto dal Giudice Sportivo nella ricostruzione della vicenda di cui è ricorso, appare opportuno sintetizzare i fatti di causa.

Durante lo svolgimento della gara Civitanovese/Recanatese, disputatasi il 3.11.2010, il Direttore di Gara, su segnalazione dell'assistente, sanzionava con l'espulsione la condotta del calciatore, Rachini Giuseppe, n. 15 della Civitanovese Calcio; con Com. Uff. n. 55 del 4.11.2010, il Giudice Sportivo infliggeva al Rachini la sanzione sportiva della squalifica per 2 gare "*per avere rivolto ad un assistente arbitrale frase ingiuriosa*"; con supplemento di referto, trasmesso via telefax in pari data, il Direttore di Gara comunicava alla segreteria del Giudice Sportivo che il calciatore espulso si identificava nella persona del calciatore Cucco Roberto, n. 5 della Civitanovese Calcio, effettivo autore della condotta sanzionata; la segreteria del Giudice Sportivo, trascorsi pochi minuti dalla ricezione del suindicato fax, dava notizia, sempre via telefax, alla Civitanovese Calcio della rettifica trasmessa dal Direttore di Gara, chiarendo che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto; contestualmente la segreteria del Giudice Sportivo dava atto di non aver potuto comunicare via telefax con la A.S.D. Atletico Trivento S.r.l., e di avere, telefonicamente, reso nota l'intervenuta rettifica a quest'ultima società.

Alla luce della predetta ricostruzione fattuale (che trova, peraltro, puntuale riscontro negli atti ufficiali, in possesso di questa Corte), non può che concludersi che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il calciatore della Civitanovese Calcio, Rachini Giuseppe, aveva pieno titolo a prendere parte alla gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010.

Al proposito, deve evidenziarsi come la Civitanovese Calcio abbia fatto legittimamente affidamento sul contenuto della comunicazione, ricevuta dalla segreteria del Giudice Sportivo in data 4.11.2010, con la quale la predetta segreteria aveva chiarito che la sanzione della squalifica era da

intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto e non al calciatore Rachini Giuseppe; una rettifica, quest'ultima, di cui la segreteria aveva dato contezza, seppure telefonicamente, anche alla A.S.D. Atletico Trivento S.r.l., non essendo riuscita la trasmissione del telefax alla predetta società; circostanza, quest'ultima, della cui veridicità non si ha motivo di dubitare atteso che la stessa è stata attestata dalla segreteria del Giudice Sportivo.

A ciò si aggiunga che la "irritualità" delle forme utilizzate dal Giudice Sportivo (o meglio, dalla segreteria dello stesso) ai fini della comunicazione della rettifica (comunicazione a mezzo telefax, ovvero telefono, in luogo della pubblicazione di un nuovo Comunicato Ufficiale di rettifica dell'errore contenuto nel precedente Comunicato), sebbene sia suscettibile (come avvenuto nel caso che ci occupa) di ingenerare incertezze e, di conseguenza, contestazioni, non può, certamente, andare a detrimento della società Civitanovese Calcio che, altrimenti, verrebbe sanzionata, mercé la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010, per un fatto ad essa non imputabile, o meglio per avere fatto, del tutto legittimamente, affidamento, come sopra già evidenziato, sul contenuto di una comunicazione ricevuta dalla segreteria di un organo della giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL' A.S.D. ATLETICO AREZZO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. COPPOLA MAURIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA MONTERIGGIONI/ATLETICO AREZZO DELL'8.12.2010**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010)

Con atto, spedito in data 11.12.2010, la società A.S.D. Atletico Arezzo preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 1 gara effettiva con decorrenza immediata in campo neutro ed a porte chiuse ed ammenda di €1.500,00 alla predetta società;
- squalifica per 2 gare effettive all'allenatore della società ricorrente, Coppola Maurizio.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 16.12.2010, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società A.S.D. Atletico Arezzo faceva pervenire tempestivo atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe (peraltro, limitato, quanto al suo oggetto, alla sanzione della ammenda nonché alla residua giornata di squalifica dell'allenatore, Coppola Maurizio) si appalesa, in parte inammissibile e, per la restante parte, manifestamente infondato.

Quanto alla sanzione, irrogata all'allenatore, Coppola Maurizio, non risulta articolato, nell'atto di reclamo, alcun specifico motivo di censura, con conseguente inammissibilità, *in parte qua*, del gravame.

Quanto, poi, alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel supplemento di referto dell'arbitro (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Monteriggioni/Atletico Arezzo, disputatasi in data 8.12.2010.

Quanto, infine, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si evidenzia come la stessa non appaia sproporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della ricorrente, anche in considerazione della preesistenza, a carico della ricorrente, di un provvedimento di diffida e della recidiva reiterata specifica per fatti analoghi a quelli di cui al presente procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Arezzo di Arezzo in due distinti appelli, rigetta quello relativo all'ammenda e dichiara inammissibile quello relativo alla squalifica.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S. PIANESE/SANSEPOLCRO DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.200,00 alla società U.S. Pianese A.S.D..

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro U.S. Pianese/Sansepolcro disputatasi il 12.12.2010, i raccattapalle della società Pianese, dal 10° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolgevano ad un Assistente Arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e triviali; sempre gli stessi dal 30° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, facevano oggetto lo stesso Assistente Arbitrale del lancio di schizzi di fango alcuni dei quali attingevano l'Ufficiale di gara alla schiena e alla testa.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Pianese A.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.1.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. CORBETTA ALBERTO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BINAGO/CASNATESE DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como – Com. Uff. n. 18 del 29.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2009)

Il ricorso in epigrafe, formalmente indirizzato alla Commissione Disciplinare Sportiva, alla Commissione d'Appello Regionale e alla Corte di Giustizia Federale, ha per oggetto una decisione emessa da un organo di seconda istanza, quale la Commissione Disciplinare Regionale, che come tale si era già pronunciata sul reclamo in precedenza proposto contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale riducendo la entità della sanzione da quest'ultimo comminata.

E' del tutto evidente, quindi, la sua inammissibilità innanzi questa Corte di Giustizia Federale, essendo quest'ultima azionabile esclusivamente avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali, ai sensi dell'art. 37 C.G.S., ovvero per "revocazione o revisione" come disciplinato dall'art. 39 C.G.S., laddove ne ricorrano le circostanze.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Corbetta Alberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo

6. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SONCINI SIMONE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)

Il provvedimento impugnato reca la motivazione: “*per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio tra collo e schiena un calciatore avversario in quel momento riverso a terra*” e come tale si basa testualmente sul rapporto di uno dei due assistenti arbitrali, la cui segnalazione era stata presa a base della motivazione di espulsione adottata dal direttore di gara e riportata nel rapporto di questo. Come tale resiste al tentativo di qualsiasi diversa ricostruzione della vicenda, inteso a dimostrare un diverso svolgimento della vicenda ed a smentire la affermata responsabilità dell’interessato. E’ appena il caso, infatti, di ricordare al riguardo l’efficacia privilegiata che sul piano probatorio l’art. 35, 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli arbitri e dei loro assistenti.

La commisurazione della sanzione inflitta appare adeguata e rispondente al disposto dell’art. 19.4, lett. b) C.G.S..

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’U.S.D. Ghibellina AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL CALCIATORE BOMBACI GIUSEPPE;**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2015 AL SIG. PANETTA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA ANTILLESE-GHIBELLINA DEL 21.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. 187 del 25.11.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010)

Con ricorso del 21.12.2010 la U.S.D. Ghibellina ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia avverso i provvedimenti disciplinari operati nei confronti dei tesserati Panetta Marco e Bombaci Giuseppe pubblicati nel Com. Uff. n. 187 del 25.11.2010 da parte del Giudice Sportivo e sulla successiva sentenza della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia che ha parzialmente ridotto le sanzioni di primo grado, come da Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010.

Il ricorso è manifestamente improponibile.

Come ben noto, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal luglio 2007, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dall’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più specificamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “*due gradi di giudizio*”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale, con l’unica eccezione del mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione (art. 39 C.G.S.).

Nel presente caso, la U.S.D. Ghibellina si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’*iter* processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Ghibellina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ACIREALE CALCIO DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010)

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, osserva:

- la società Acireale Calcio 1946 ha impugnato la declaratoria d'inammissibilità del reclamo pronunciata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (delibera Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010), in merito alla gara Noto/Acireale del 28.11.2010, in quanto il preannuncio di reclamo della società Acireale era pervenuto, al suo ufficio, il 30.11.2010, ovvero dopo la scadenza del termine di cui all'art. 29 comma 4 lett. b) C.G.S..

La reclamante lamenta la illegittimità di tale decisione asserendo che l'apparecchiatura in dotazione al Giudice Sportivo non avrebbe correttamente rilevato la ricezione del fax, inviato, invece, il precedente 29.11.2010.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Dall'esame del rapporto di ricezione fax del Giudice Sportivo emerge che l'Acireale ha inviato il proprio (registrato al n. 81) il 30.11.2010, alle ore 10.27, e che lo stesso sia stato ricevuto in maniera completa, non essendo assolutamente sostenibile la diversa tesi prospettata dalla reclamante attese le garanzie, non solo tecniche, che devono essere riconosciute all'Ufficio del Giudice Sportivo.

Per questo motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania).

Rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. MARCO ELEONORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA A.S.D. POL. COLBUCCHIO/A.S.D. SAN CLAUDIO DEL 7.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 dell'11.2.2009 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 27.02.2009)

Il signor Marco Eleonori ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la delibera della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Marche L.N.D. del 23.2.2009 (pubblicata il 27.2.2009 mediante Com. Uff. n. 134) con la quale è stato respinto il reclamo da lui proposto contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche pubblicata in data 11.2.2009 con il Com. Uff. n. 120 che aveva disposto la squalifica fino al 31.12.2011 quale sanzione per avere il calciatore colpito l'arbitro, al termine della partita ASD Polisportiva Colbuccaro/ASD San Claudio, disputata il 7.2.2009.

Il ricorrente ha affermato che la sanzione a lui comminata è ingiusta in quanto la condotta violenta nei confronti dell'arbitro è stata posta in essere da altri e, precisamente, dal compagno di squadra Christian Cingolani. A sostegno di tale affermazione il ricorrente ha prodotto copia autentica delle deposizioni testimoniali rese davanti al Giudice di Pace di Macerata, dinanzi al quale il ricorrente ha introdotto una causa civile nei confronti dell'arbitro (iniziativa che è stata sanzionata dalla F.I.G.C. con la squalifica di ulteriori 6 mesi per la violazione della clausola compromissoria).

Tali deposizioni sono state rese dallo stesso Cingolani e dai signori Ruani, Frenquelli e Vecchi i quali hanno confermato in tale sede che il ricorrente non aveva colpito il Direttore di gara in quanto

si trovava già negli spogliatoi quando si è verificato il fatto denunciato dall'arbitro. Ha sostenuto pertanto il ricorrente l'applicabilità dell'art. 39 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. in presenza "di dolo di una delle parti in danno dell'altra" o di giudizio "in base a prove riconosciute false dopo la decisione"; in subordine ha affermato l'applicabilità del secondo comma dello stesso articolo in quanto sarebbero sopravvenute "nuove prove che ... dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto".

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e per l'effetto l'annullamento della squalifica irrogata a suo danno.

Il ricorso va respinto in quanto, da un lato, è improponibile e, dall'altro, è inammissibile. Per un verso infatti non vi sono i presupposti richiesti dalla norma per la proposizione del ricorso di revocazione non essendoci alcun fatto nuovo successivo alle precedenti pronunce. Per altro verso infatti non hanno alcun rilievo le risultanze provenienti da un altro giudizio, per di più non definito, incardinato di fronte al Giudice ordinario in violazione della clausola compromissoria. Come è noto vi è una netta separazione dell'ordinamento sportivo rispetto agli altri ordinamenti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Marco Eleonori. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORREZZOLA GIANLUCA SEGUITO GARA LEGNAGO SALUS/CARATESE DEL 19.12.2010 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 84 DEL 22.12.2010)

La Corte di Giustizia Sportiva, esaminati gli atti, premesso che:

- il calciatore Correzzola Gianluca, tesserato in favore dell'A.C. Legnago Salus, è stato sanzionato per 3 gare di squalifica dal Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010 "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario".

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società che chiedeva la riduzione della squalifica del proprio tesserato, adducendo che il Correzzola aveva semplicemente posto in essere una condotta antisportiva nei confronti di un avversario che aveva allontanato con una spinta, condotta certamente non qualificabile come gesto violento.

A conforto della richiamata tesi difensiva la scrivente eccepiva, in via preliminare, come nel rapporto arbitrale non si parli affatto di schiaffo "al volto".

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.

Si rileva, difatti, che la deduzione della reclamante circa la divergenza tra il rapporto del Direttore di gara e la decisione del Giudice Sportivo, è influente ai fini della decisione, in quanto il Direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Corte per ulteriori chiarimenti, ha specificato che lo schiaffo dato dal Correzzola, nel corso di una mischia tra i calciatori, ha colpito il volto dell'avversario.

Peraltro il termine "schiaffo" si riferisce esclusivamente ad un "colpo dato sul viso con la mano aperta", non potendo, pertanto, sussistere alcun dubbio di natura interpretativa.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune da qualsivoglia censura e comunque corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Correzzola sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione presta dall'art. 19.4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARO SALVATORE;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FOLLERA MARIO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS CASARANO/SANT'ANTONIO ABATE DEL 19.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)

La S.S. Sant'Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 22.12.2010 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Virtus Casarano del 17.12.2010, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Follera Mario in quanto "a gioco fermo e dopo una corsa di circa venti metri si scagliava contro la grata delimitante il recinto di gioco e colpiva con un piede e con un pugno un tifoso locale che tratteneva tra le mani il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco" e per 4 gare effettive al calciatore Ferraro Salvatore poiché "dopo l'espulsione di un compagno di squadra si avvicinava con atteggiamento minaccioso al direttore di gara e, trattenendolo con entrambe le mani, gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose".

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto, da un lato, il Ferraro non avrebbe avuto nei confronti dell'arbitro alcun comportamento violento né intendimento di offenderlo e, dall'altro, il Follera non avrebbe colpito alcuno spettatore.

La società ricorrente chiede, pertanto, una congrua riduzione delle squalifiche dei giocatori.

Il ricorso va respinto in quanto la decisione, fondata sul puntuale referto arbitrale, sanziona la condotta violenta del Follera e il comportamento particolarmente ingiurioso e violento del Ferraro in applicazione dell'art. 19 C.G.S. e le sanzioni appaiono congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL SIG. ROBERTO VENTURA, A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 604/1643PF09-10 GT/DL DEL 23.7.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. N. 43 del 14.10.2010 – delibera della commissione disciplinare nazionale comm. Uff. 40/CDN del 17.12.2010)

Con atto del 27.12.2010 l'arbitro effettivo della Sezione di Rieti Ventura Roberto proponeva reclamo avanti questa Corte, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 40/CDN del 17.12.2010) che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 43 del 14.10.2010), con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione per anni 2.

Rappresentava che la sospensione era assolutamente spropositata ed addirittura superiore alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale che nel corso della udienza avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale aveva chiesto solo 6 mesi di squalifica.

Rileva questa Corte come il ricorso sia inammissibile.

Ed infatti nel sistema del vigente Codice di Giustizia Sportiva, non esiste un terzo grado di Giudizio, esaurendosi i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali con il rimedio dell'impugnazione avanti alla Commissione Disciplinare di cui all'art. 30 del vigente codice.

Né il Ventura ha fatto valere mezzi di revocazione o revisione nei modi e nelle forme previste dall'art. 39 C.G.S. sulla base delle quali questa Corte sarebbe legittimata a giudicare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Roberto Ventura. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete